



**Regolamento per la disciplina della pubblicità sulle strade di competenza ANAS
S.p.A.**



| Attività | Responsabile |
|-----------------|---|
| Redazione | Servizio Licenze, Concessioni e Trasporti Eccezionali |
| Approvazione | Condirettore Generale Amministrazione Finanza |

| Versione | Data di elaborazione | Paragrafi aggiornati |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1.0 | | |

ku



INDICE

TITOLO I: PREMESSA E DEFINIZIONI

Art. 1: Poteri e compiti

Art. 2: Definizione dei mezzi pubblicitari

TITOLO II: ATTI AUTORIZZATIVI

Art. 3: Autorizzazione

Art. 4: Rinnovo Autorizzazioni

Art. 5: Nulla Osta

Art. 6: Cambio bozzetto

Art. 7: Variazione delle dimensioni

Art. 8: Modifica dello stato dei luoghi

TITOLO III: VINCOLI

Art. 9: Distanze

Art. 10: Tutela ambientale

Art. 11: Catasto strade



TITOLO IV: ONERI

Art. 12: Canone

Art. 13: Spese d'istruttoria e spese di sopralluogo

Art. 14: Mancato o ritardato pagamento dei canoni

TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15: Monitoraggio strade e rimozione degli abusivi

Art. 16: Sanzioni

Art. 17: Altre disposizioni e rinvio a norme di legge



TITOLO I: PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina la collocazione dei mezzi pubblicitari indicati all'art. 2, nel rispetto:

- del Nuovo Codice della Strada, emanato con DLgs n. 285/92 (di seguito denominato CdS);
- del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con DPR n. 495/92 (di seguito denominato Reg. CdS);
- degli articoli 49 (*Manifesti e cartelli pubblicitari*), 153 (*Cartelli pubblicitari*) 162 (*Violazioni in materia di affissione*) 168 del DLgs 41/2004 e s.m.i.

Art. 1: Poteri e compiti

All'ANAS S.p.A. compete tra l'altro:

- 1) autorizzare l'installazione di cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari lungo ed in vista delle strade di propria competenza. Rilasciare i nulla osta, come successivamente individuati, per i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari che si trovino in vista dei tratti di propria competenza;
- 2) mantenere un registro dei provvedimenti rilasciati ai sensi dell'art. 53, comma 9, del Reg. CdS, e redigere il catasto stradale nel quale vanno riportate, tra l'altro, le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, nonché dei nulla osta tecnici rilasciati nell'ambito dei Centri Abitati delimitati;
- 3) redigere, ogni 3 anni, ai sensi dell'art. 53, comma 10, del Reg. CdS, se richiesto dal Ministero competente, un rapporto sulla densità pubblicitaria per l'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade;
- 4) vigilare sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, oltretutto sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli stessi e sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse;
- 5) segnalare, contestare e verbalizzare nei modi previsti dal Capo III delle presenti istruzioni operative, le violazioni alle disposizioni contenute nell'art. 23 del CdS, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nei nulla osta rilasciati;



- 6) rimuovere, sulla base delle vigenti norme, qualsiasi mezzo pubblicitario installato in assenza di autorizzazione.

Art. 2: Definizione dei mezzi pubblicitari

Ai fini della presente procedura operativa si intende per:

- **"insegna di esercizio"**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, nonché dei prodotti e dei servizi offerti in base a regolari contratti commerciali, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dove si svolge l'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne di esercizio che non sono poste parallelamente al senso di marcia ovvero che non sono collocate in aderenza ai fabbricati, devono rispettare le regole generali (superficie massima di 6 mq). Tuttavia, qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività e sulla quale deve essere installata l'insegna di esercizio sia superiore a 100 mq, è possibile incrementare la superficie dell'insegna nella misura del 10% della superficie della facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. Tali limiti e le superfici di riferimento si intendono per ogni attività a cui attiene l'insegna di esercizio. Le insegne d'esercizio luminose non devono creare abbagliamento all'utenza stradale, non possono avere luce né intermittente né di intensità superiore a 150 candele per mq. Qualora l'insegna di esercizio sia collocata su sostegni, la sua distanza dal ciglio esterno della banchina in destra (limite dell'arginello stradale) non dovrà risultare inferiore all'altezza fuori terra dell'intero impianto oltre ad un maggior franco di sicurezza pari a metri 1,00. Fanno eccezione le sole insegne di esercizio degli impianti distributori di carburanti. Resta in capo ad ANAS S.p.A., in qualità di Ente proprietario, il potere discrezionale volto ad accertare se concretamente l'insegna di esercizio rispetti la sola funzione primaria a cui è deputata e non si configuri invece una funzione pubblicitaria e comunque di verificare l'idoneità a non pregiudicare la sicurezza della circolazione stradale;
- **"preinsegna"**: la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, utilizzabile su una sola faccia o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno metallica, finalizzata alla indicazione direzionale della



sede dove si svolge una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri; ovvero in prossimità dell'ultima intersezione utile lungo l'unico itinerario per raggiungere la sede dell'attività, purché ad una distanza non superiore a 10 chilometri dalla sede stessa. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di metri 1 x 0,20 e superiori di metri 1,50 x 0,30, così come previsto dall'art. 48, comma 3 del Reg. CdS. È ammessa l'installazione di preinsegne solo all'esterno dei centri abitati e ad una distanza minima dalle intersezioni stradali prevista dal vigente Reg. CdS, nonché nel rispetto delle altre distanze previste dall'art. 51 del medesimo Regolamento di attuazione del CdS;

- **“sorgente luminosa”**: qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali. Le sorgenti luminose devono essere proiettate verso l'interno della proprietà privata; non devono creare abbagliamento all'utenza stradale, non possono avere luce né intermittente né di intensità superiore a 150 candele per mq, e se installati su pali, dovranno rispettare la distanza dal confine stradale pari all'altezza più il franco di sicurezza;
- **“cartello”**: un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. All'esterno dei centri abitati la dimensione massima consentita è di mq 6 per ciascuna delle due facce utili all'esposizione pubblicitaria;
- **“locandina”**: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina come tale non deve avere una propria struttura di sostegno, ed avere una dimensione massima di cm 35x70, normalmente finalizzata alla promozione di manifestazioni, spettacoli od eventi culturali. (Al fine di fugare i dubbi sulla definizione di locandina il Ministero con nota 2566/00 del 10/07/2000 ha stabilito che la definizione richiamata dall'art. 47 del Reg. CdS con i suoi riferimenti ad elementi privi di rigidità tende ad escludere la presenza di struttura di sostegno demandando tale funzione ad altri elementi già presenti su strada o nelle immediate vicinanze della stessa, quali pali, alberi; etc.);



- **“manifesto”**: l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, collocato su apposita superficie d'appoggio all'uopo predisposta per affissione mediante incollaggio o altro sistema. La collocazione di manifesti all'esterno dei centri abitati è consentita esclusivamente nelle aree di servizio e di parcheggio, su appositi supporti collocati almeno a 10 mt dal ciglio esterno della banchina in destra. La dimensione del manifesto è di 70X100, e suoi multipli, fino a raggiungimento delle superfici massime espositive consentite dal CdS (≤ 6 mq);
- **“striscione”**: elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, privo di rigidità mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, ubicato ad un'altezza non inferiore a mt 5.10 dal piano viabile, avente dimensione massima di mt 8 di larghezza per mt 1 di altezza. All'esterno dei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive;
- **“stendardo”**: elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale privo di rigidità mancante di superficie d'appoggio o comunque non aderente alla stessa, di forma rettangolare o triangolare collocato in senso longitudinale su elementi già presenti su strada o nelle immediate vicinanze della stessa, quali pali, alberi; pali di illuminazione pubblica, ecc. , ad un'altezza minima di metri 3 dal punto più depresso del piano viabile. All'esterno dei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni regolarmente autorizzate dall'Ente competente o spettacoli di rilevante importanza, o su aree delimitate destinate allo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive;
- **“segno orizzontale reclamistico”**: la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. All'esterno dei centri abitati è consentito esclusivamente nel caso di manifestazioni sportive su strada regolarmente autorizzate dall'Ente competente limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse e alle 24 ore precedenti e successive;
- **“impianto pubblicitario di servizio”**: qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. In particolare, all'esterno dei centri abitati;



- le **paline di fermata**: autobus di linea dovranno avere una dimensione massima di mq 1,5 per ciascuna faccia; entrambe le facce saranno utilizzabili per messaggi pubblicitari, riservando almeno la metà della faccia lato marcia per il messaggio del pubblico servizio (numero e/o nome delle linee automobilistiche, orari, località, ecc.) posto, di norma, perpendicolarmente al senso di marcia;
- per le **pensiline**: in corrispondenza delle fermate autobus di linea, collocate parallelamente al senso di marcia su idonei marciapiedi rialzati, la pubblicità apposta sulla faccia che impedisce la visuale del veicolo in arrivo dovrà essere ubicata ad almeno metri 1 dal ciglio esterno della banchina stradale in destra, la superficie massima non dovrà superare i mq 3 per faccia e potranno essere utilizzate al massimo due facce;
- sulle **transenne parapetonali**: la pubblicità non potrà avere una superficie superiore per ogni faccia utile a mq 0,70 per ogni metro lineare di struttura parapetonale fissa installata; la localizzazione lungo la strada delle transenne parapetonali è limitata alle zone individuate ad insindacabile giudizio dall'Ente proprietario o gestore della strada;
- i **cestini**: potranno essere collocati esclusivamente all'interno delle aree di parcheggio e delle piazzole di sosta; la loro ubicazione dovrà essere prevista all'esterno delle aree pavimentate destinate al transito veicolare;
- le **panchine**: potranno essere collocate esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50;
- gli **orologi**: o apparecchi di misurazione similari potranno essere collocati esclusivamente in presenza di marciapiedi rialzati aventi larghezza non inferiore a m 2,50 e/o di piste ciclabili;
- **"impianto di pubblicità o propaganda"**: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Non è ammessa la sua collocazione all'esterno dei centri abitati.



TITOLO II: ATTI AUTORIZZATIVI

Art. 3: Autorizzazione

Non possono essere installati mezzi pubblicitari senza la preventiva autorizzazione. L'Ufficio competente entro i 60 giorni successivi alla domanda, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego questo deve essere motivato. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 2 anni oltre la frazione dell'anno in corso (dalla data di autorizzazione al 31 dicembre) ed è rinnovabile per periodi triennali. La ditta interessata dovrà inoltrare la domanda corredata dai prescritti elaborati.

Nella domanda in bollo, il cui facsimile è disponibile sul sito ANAS S.p.A., occorre indicare:

- a) estremi anagrafici dell'intestatario/intestatari (in caso di più intestatari, l'emissione dei documenti fiscali (fatture, note di credito) sarà indirizzata ad un solo intestatario, previamente indicato nella domanda presentata al Compartimento);
- b) domicilio fiscale di tutti gli intestatari;
- c) codice fiscale e/o numero di partita IVA di tutti gli intestatari;
- d) oggetto della richiesta (tipologia impianto, dimensioni impianto pubblicitario, ecc.);
- e) nome, numero, progressiva chilometrica e lato della Strada Statale in cui ricade l'impianto oggetto di richiesta di autorizzazione;
- f) località, comune e provincia;
- g) autodichiarazione di stabilità del manufatto resa ai sensi del DPR 445/2000

Se la richiesta è inerente l'installazione di mezzi pubblicitari in genere lungo la rete stradale di competenza ANAS S.p.A. o negli IDC, deve essere corredata dalla seguente documentazione firmata dal richiedente:

- planimetria d'insieme in scala 1:500 o 1:1.000 estesa, oltre che a tutta la superficie occupata dall'impianto pubblicitario, anche ad un tratto di strada di almeno m 500 comprendente in asse l'impianto pubblicitario di cui trattasi, riportante l'indicazione di fabbricati, intersezioni, accessi, nonché la segnaletica stradale verticale, i raggi ed i punti di tangenza delle eventuali curve stradali, alberature e manufatti stradali esistenti;
- planimetria particolareggiata e quotata in scala 1:100 dell'impianto pubblicitario limitatamente all'ubicazione dello stesso rispetto al corpo stradale;



- sezione trasversale della strada, in scala 1:100 rilevata in corrispondenza dell'impianto pubblicitario, comprendente l'intera sede della strada;
- particolari costruttivi in scala 1:50 o 1:20 dell'impianto pubblicitario comprensivi delle relative fondazioni;
- relazione tecnica particolareggiata del progettato mezzo pubblicitario;
- bozzetto a colori del messaggio pubblicitario in triplice copia;
- n. 1 marca da bollo da apporre sull'autorizzazione pubblicitaria di cui il bozzetto del messaggio pubblicitario da esporre costituisce parte integrante;

Per gli impianti pubblicitari, unitariamente considerati, da installare su proprietà di terzi è necessaria la presentazione di un'autodichiarazione redatta ai sensi del DPR 455/2000 nella quale si dichiara di avere la disponibilità dei luoghi.

Fermo restando l'obbligo di cui all'art. 55 del Reg. CdS, per ciascun impianto autorizzato ANAS S.p.A. si riserva di consegnare apposita targhetta elettronica da installare, a cura e spese della Ditta richiedente, sul mezzo pubblicitario in sostituzione della targhetta di identificazione prevista dal medesimo articolo.

Detto sistema di identificazione garantisce l'inalterabilità delle identificazioni, la conseguente posizione georeferenziata e la validità dell'autorizzazione relativa al mezzo pubblicitario.

Il Compartimento competente per territorio richiederà il rimborso delle spese di istruttoria e di sopralluogo secondo quanto previsto e disciplinato dai sistemi e dalle procedure interne ANAS S.p.A. (SAP, GIP, Procedure Aziendali di riferimento per materia, ecc.)

L'autorizzazione viene rilasciata in bollo.

Art. 4: Rinnovo autorizzazioni

Per il rinnovo triennale delle autorizzazioni pubblicitarie dovrà essere presentata, al Compartimento competente per territorio, apposita istanza munita di marca da bollo, entro e non oltre il giorno 15 novembre di ogni anno di scadenza a pena di mancato rinnovo ed automatica decadenza dell'autorizzazione.

Per ogni singolo impianto oggetto di rinnovo è dovuto il pagamento delle spese di istruttoria e, in caso di variazione, anche delle spese di sopralluogo.

Ai sensi dell'art.13, comma 3, punto 15) del DPR n. 642 del 1972, le richieste di rinnovo potranno essere presentate su un medesimo foglio con l'indicazione, tra l'altro,



delle singole autorizzazioni da rinnovare afferenti ad ogni singolo mezzo pubblicitario (secondo il modello presente sul sito ANAS S.p.A.)

L'Ufficio competente, entro i 60 giorni successivi alla domanda, concede o nega il rinnovo dell'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato. Analogamente ANAS S.p.A. rilascerà le autorizzazioni di rinnovo con le medesime modalità di ricezione delle istanze. Il mantenimento del mezzo pubblicitario è consentito fino al riscontro dell'istanza, limitatamente ai mezzi pubblicitari per i quali non siano intervenute variazioni rispetto all'autorizzazione originaria. Per tale periodo è comunque dovuto il canone.

Art. 5: Nulla Osta

Per "nulla osta" (di seguito denominato N.O.) si intende l'atto amministrativo con cui ANAS S.p.A., nel caso in cui il mezzo pubblicitario venga installato lungo una strada di altro soggetto gestore (Regione, Provincia, Comune), ma in vista di viabilità statale di interesse nazionale, libera l'Ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, verificando che venga garantita la sicurezza della circolazione sulla strada di sua competenza.

Per "nulla osta tecnico" (di seguito denominato N.O. tecnico) si intende l'atto amministrativo con cui ANAS S.p.A., nel caso sia l'ente proprietario della strada, libera l'ente preposto al rilascio dell'autorizzazione, all'interno dei centri abitati delimitati inferiori ai 10.000 abitanti, verificando esclusivamente che venga garantita la tutela del patrimonio stradale.

I nulla osta vengono rilasciati in sede di prima installazione ed a tempo indeterminato sempre che non intervengano modifiche dello stato dei luoghi.

Art. 6: Cambio Bozzetto

La variazione del messaggio pubblicitario (cambio bozzetto) ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 8, del Reg. CdS deve essere richiesta al Compartimento ANAS S.p.A. competente per territorio attraverso domanda in bollo inviata a mezzo raccomandata A/r e corredata del bozzetto del nuovo messaggio pubblicitario in triplice copia.



Il Compartimento competente per territorio richiederà immediatamente il rimborso delle spese di istruttoria secondo quanto previsto e disciplinato dai sistemi e dalle procedure interne ANAS S.p.A. (SAP, GIP, Procedure Aziendali di riferimento per materia, ecc.).

Il Compartimento, entro quindici giorni dalla data di presentazione dell'istanza, potrà comunicare il proprio assenso o diniego al richiedente; comunque, trascorso tale termine l'istanza si intenderà tacitamente accolta per effetto del "silenzio assenso" ma potrà essere successivamente oggetto di revoca, debitamente motivata, l'autorizzazione al cambio bozzetto se risultante difforme dalle prescrizioni di legge ovvero in caso di mancato pagamento delle spese di istruttoria.

Nel caso in cui venga emanato specifico e formale atto il Compartimento richiederà la presentazione della marca bollo da apporre sullo stesso.

Il cambio bozzetto non potrà avvenire prima del rilascio dell'autorizzazione o del formarsi del silenzio assenso.

Per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato, non deve essere richiesto all'ANAS S.p.A. il nulla osta per la variazione del messaggio pubblicitario, la cui istanza dovrà essere inoltrata direttamente all'Amministrazione Comunale competente per territorio che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione.

Art. 7: Variazione delle dimensioni

Per le autorizzazioni triennali in essere è consentito inoltrare al Compartimento ANAS S.p.A. competente per territorio l'istanza in bollo per la variazione delle dimensioni del mezzo pubblicitario entro il 31 ottobre, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Compartimento competente per territorio richiederà il rimborso delle spese di istruttoria e di sopralluogo secondo quanto previsto e disciplinato dai sistemi e dalle procedure interne ANAS S.p.A. (SAP, GIP, Procedure Aziendali di riferimento per materia, ecc.). Il sopralluogo potrà non essere effettuato, e quindi non addebitato, qualora le variazioni delle dimensioni siano in diminuzione e ricadano all'interno del perimetro del mezzo pubblicitario già autorizzato. Il canone di cui all'art. 11 sarà aggiornato, secondo le tariffe in vigore, sulla base delle nuove dimensioni. L'autorizzazione alla variazione viene rilasciata in bollo. Anche per i mezzi pubblicitari situati all'interno della delimitazione del centro abitato deve essere richiesto all'ANAS



S.p.A. il nulla osta alla variazione delle dimensioni secondo le modalità ed i termini sopra previsti.

Art. 8: Modifica stato dei luoghi

Qualora venga modificato lo stato dei luoghi ANAS S.p.A. dovrà provvedere a comunicare alla ditta proprietaria del mezzo pubblicitario installato lungo il tratto di strada oggetto di modifica la necessità di rimozione dello stesso, a propria cura e spese, al fine di consentire alla stessa di richiedere la ricollocazione dello stesso mezzo in idonea posizione, qualora disponibile.



TITOLO III: VINCOLI

Art. 9: Distanze

Le distanze previste dall'art. 51 del Reg. CdS si applicano per singole direttrici di marcia. Tali distanze dovranno essere rispettate nella collocazione dei mezzi pubblicitari unicamente avendo riguardo al lato destro della carreggiata, secondo il senso di percorrenza.

Sono escluse dal calcolo delle distanze dei segnali stradali di indicazioni verticali, quelli relativi alla progressiva distanziometrica (Fig. II 266 - Art. 129) e quelli di localizzazione territoriali (Fig. II 295 - Art. 134); in ogni caso i mezzi pubblicitari non debbono impedire la visibilità.

Ai fini del calcolo delle distanze si definisce curva "il raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecatisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità". Elemento caratterizzante, al di là dell'aspetto geometrico, è la condizione dell'esistenza della limitata visibilità. Di conseguenza, il comma 3, lettera c), dell'art. 51 del Reg. CdS deve interpretarsi nel senso che il divieto di installazione, previsto dal medesimo comma, è limitato al lato interno della curva stradale, dove possono verificarsi le condizioni di visibilità limitata (vedi Nota Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 2925 del 05.12.2005.).

Qualora lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo dove viene chiesto il posizionamento di cartelli si trovano ostacoli fissi, ossia "qualsiasi ostacolo che provoca un impatto violento al conducente" (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi ostacoli fissi barriere stradali di sicurezza, alberi, anche a medio fusto, muri e costruzioni fisse in qualsiasi materiale), è ammesso il posizionamento in allineamento con gli stessi, e con riferimento alle barriere stradali di sicurezza, ad una distanza non inferiore al modulo elastico di deformazione e il bordo esterno sinistro del cartello, lato strada, non deve superare il ciglio interno della barriera stessa ed il relativo sostegno deve essere ubicato ad una distanza minima di mt. 1,00 dal medesimo punto.



Art. 10: Tutela ambientale

Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è consentito collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari, previo acquisizione del parere favorevole dell'Ente preposto alla tutela paesaggistica. Detto parere dovrà essere allegato in originale o copia conforme alla domanda.

Art. 11: Catasto strade

L'ANAS S.p.A. è tenuta a mantenere un registro di tutte le autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una descrizione del mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate del mezzo pubblicitario dovranno risultare nel catasto strade, aggiornato dall'ANAS S.p.A..



TITOLO IV: ONERI

Art. 12: Canone

L'installazione ed il mantenimento dei mezzi pubblicitari di cui al presente Regolamento, ad eccezione delle insegne d'esercizio, sono assoggettati a canone annuale secondo le tabelle previste per il relativo anno approvate dal Presidente dell'ANAS S.p.A.

Art. 13: Spese di istruttoria e spese di sopralluogo

Ai sensi del CdS, le domande rivolte a conseguire le autorizzazioni o i N.O. di cui al presente Regolamento, comportano il pagamento delle spese di istruttoria e delle spese di sopralluogo secondo le tariffe stabilite da ANAS S.p.A., consultabili nel sito istituzionale.

Art. 14: Mancato o ritardato pagamento dei canoni

Il mancato pagamento entro i termini dei canoni di cui all'art. 6, salvo che non sia diversamente pattuito, determinerà l'applicazione delle disposizioni di cui al DLgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'addebito delle spese per il recupero delle somme non corrisposte nei termini.

Il permanere non giustificato della morosità determinerà:

- l'avvio del procedimento di revoca della/e singola/e autorizzazione/i cui si riferisce la morosità, che verrà comunicata con le formalità e tempistica di cui alla legge 241/90;
- l'impossibilità di ottenere nuove concessioni o rinnovi su tutto il territorio nazionale.



TITOLO V: VIGILANZA E SANZIONI

Art. 15: Monitoraggio strade e rimozione degli impianti pubblicitari abusivi

Per quanto attiene al monitoraggio delle strade e rimozione degli abusivi si rinvia alle specifiche Procedure Operative in vigore adottate da ANAS S.p.A..

Art. 16: Sanzioni

Si rimanda alle previsioni dettate dal CdS e s.m.i..

Art. 17: Altre disposizioni e rinvio a norme di legge

Non è consentito il mantenimento di posizioni virtuali (cioè la mancata reale installazione degli impianti) come pure il mancato utilizzo degli stessi (cioè l'installazione di sostegni privi di pannello o di messaggi pubblicitari) se non per il periodo strettamente necessario a compiere le operazioni di sostituzione dell'impianto o cambio immagine che comunque non può essere superiore a gg. 45 dalla data in cui la circostanza si verifica o viene rilevata.

Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Regolamento, restano applicabili le norme in vigore e le relative circolari in materia.

Il Condirettore Generale Amministrazione e Finanza
Dott. Stefano Granati